



PROVINCIA DI VITERBO

SETTORE TECNICO

Prot. 47675

ALLA PREFETTURA DI VITERBO
protocollo.prefvt@pec.interno.it

ALLA QUESTURA DI VITERBO
gab.quest.vt@pecps.poliziadistato.it

AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI
tvt23481@pec.carabinieri.it

ALLA POLIZIA STRADALE DI VITERBO
sezpolstrada.vt@pecps.poliziadistato.it

ALLA GUARDIA DI FINANZA
vi0500000p@pec.gdf.it

AL CORPO FORESTALE DELLO STATO
cp.viterbo@pec.corpoforestale.it

AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
com.viterbo@cert.vigilfuoco.it

ALLA POLIZIA PROVINCIALE
SEDE

ANAS
anas.lazio@postacert.stradeanas.it

REGIONE LAZIO- ASTRAL
protocolloastral@pec.astralspa.it

ASL - DIREZIONE GENERALE
prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it

ARES-118
Fax 0761-346334

AL CO.TRAL. VITERBO
Fax 06-72052322

AI SINDACI DELLA PROVINCIA DI VITERBO
Loro sedi

AL PRESIDENTE PROVINCIA DI VITERBO
Sede

Oggetto: OBBLIGO DI CATENE PER NEVE A BORDO O DI MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI (DA NEVE) SULLE STRADE PROVINCIALI – STAGIONE INVERNALE 2017-2018
In allegato si trasmette l'ordinanza n° 41 del 10/10/2017 relativa all'obbligo di catene per neve a bordo o pneumatici invernali (da neve) durante il periodo tra il 15 Novembre 2017 e il 15 Aprile 2018 per gli autoveicoli in transito in entrambe le direzioni di marcia, lungo le Strade provinciali ricadenti nel territorio della Provincia di Viterbo, di cui all'elenco in allegato.

Il Dirigente
Ing. Ernesto Delio Vicario



PROVINCIA DI VITERBO

SETTORE TECNICO

Prot. 47675

Ordinanza n. 41 del 10/10/2017

Oggetto: "Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale" lungo le SS.PP. anno 2017/2018.

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

Considerato, altresì, che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione, rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

Visto l'art.6, comma 4, lett. e), del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (nuovo Codice della strada), come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120, il quale prevede la possibilità, per l'ente proprietario della strada, di prescrivere, con propria ordinanza, che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

Dato atto che, per il combinato disposto dell'art. 6, comma 5, lett. c), del citato D. Lgs. 285/1992, secondo cui "le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate, per le strade provinciali, dal Presidente della Provincia", e dell'art. 107, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico EE.LL.), per il quale, a decorrere dall'entrata in vigore del predetto testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo "l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti [...]", l'adozione del presente atto spetta, ai sensi del citato art. 107, al dirigente competente per materia;

Vista la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Prot. R.U.1580 del 16.01.2013;

ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, transitanti sulle Strade Provinciali ricadenti nel territorio della Provincia di Viterbo, di cui all'elenco allegato alla presente Ordinanza, nel periodo dal 15 novembre 2017 al 15 aprile 2018 devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto;

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione. I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 - "Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per i pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2". Sono



altresi ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O o superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 – "Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1".

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori;

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

L'inosservanza delle prescrizioni e dei divieti oggetto della presente Ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 285/1992.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 gg. al TAR, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992.



Il Dirigente

Ing. Ernesto Dello Vicario



PROVINCIA DI VITERBO

SETTORE TECNICO

ALLEGATO ORDINANZA n° 41 del 10/10/2017

ELENCO STRADE CON OBBLIGO DI CATENE A BORDO O PNEUMATICI INVERNALI DA NEVE

<u>STRADA</u>	<u>DENOMINAZIONE</u>	<u>PROGRESSIVA CHILOMETRICA</u>	
N°1	S.P. CIMINA	DAL KM.1+400	AL KM.18+500
N°80	S.P. MONTEFOGLIANO	DAL KM.1+350	AL KM.15+200
N°81	S.P. CROCE DI S. MARTINO	DAL KM.0+150	AL KM.2+200
N°57	S.P. DIR. CANEPINESE	DAL KM.0+600	AL KM. 5+000
N°63	S.P. PIANGOLI	DAL KM.0+000	AL KM. 6+900
N°32	S.P. COLONETTA	DAL KM. 0+000	AL KM. 4+200
N°25	S.P. CANEPINESE	DAL KM. 0+100	AL KM.5+700
N°67	S.P. S. ROCCO	DAL KM.0+100	AL KM.4+200
N°70	S.P. CAPROLATTA I°- TR.	DAL KM. 0+000	AL KM.4+080
	S.P. CAPROLATTA II° TR.	DAL KM. 0+000	AL KM.6+083
N°39	S.P. VALLE DI VICO	DAL KM. 0+000	AL KM.15+200
N°87	S.P. ACCESSO LAGO DI VICO	DAL KM.0+000	AL KM.1+800
N°86	S.P. POGGIO CAVALIERE	DAL KM.0+000	AL KM.8+000
N°31	S.P. SORIANESE	DAL KM.0+550	AL KM. 7+400
N°9	S.P. SAMMARTINESE	DAL KM.1+300	AL KM.4+500
N°8	S.P. VERENTANA	DAL KM. 2+200	AL KM.22+190
		DAL KM.0+000	AL KM.0+860
N°16	S.P. LAGO DI BOLSENA	DAL KM.0+900	AL KM.5+000
N°54	S.P. CAPRACCIA	DAL KM.0+000	AL KM.5+270
N°130	S.P. CUNICCHIO	DAL KM.0+000	AL KM.12+500
N°152	S.P. UMBRO CASENTINESE	DAL KM.1+700	AL KM.12+500
N°135	S.P. DIVINO AMORE	DAL KM. 0+000	AL KM. 2+600
N°51	S.P. TREVINANESE	DAL KM. 0+000	AL KM.12+640
N°125	S.P. MONALDESCA	DAL KM. 0+000	AL KM. 3+050
N°52	S.P. PROCENESE 1°TRON.	DAL KM.0+000	AL KM.8+570
N°52BIS	S.P. PROCENESE 2°TRON.	DAL KM.0+000	AL KM.0+520
N°50	S.P. TORRE ALFINA	DAL KM. 0+000	AL KM. 9+680
N°53	S.P. BOLSENESE 1°TRON.	DAL KM.0+000	AL KM.5+962
N°53BIS	S.P. BOLSENESE 2°TRON.	DAL KM.0+000	AL KM. 1+950
N°151	S.P. ORTANA	DAL KM. 4+500	AL KM.33+434
N°62	S.P. FAGGETA	DAL KM. 0+000	AL KM. 4+800
N°144	S.P. MAREMMANA	DAL KM.62+750	AL KM. 81+750
N°119	S.P. LATERENSE	DAL KM.0+000	AL KM.1+400
N°117	S.P. VALLE DELL'OLPETA	DAL KM.9+000	AL KM.12+320
N°118	S.P. LAGO DI MEZZANO	DAL KM.0+000	AL KM. 3+500
N° 47	S.P. LAMONE	DAL KM.0+000	AL KM. 6+500
N° 13	S.P. PIANSENESE	DAL KM.12+000	AL KM. 18+200
N°110	S.P. VALLE DI RIPA ALTA	DAL KM.0+000	AL KM. 1+000
N°115	S.P. POGGIO MARANO	DAL KM.0+000	AL KM. 7+000
N°112	S.P. GABELLA 1° E II° TR.	DAL KM.0+000	AL KM. 11+300
N°114	S.P. LAGO BOLSENA II° TR.	DAL KM.10+300	AL KM.11+300



N°147	S.P. BRACCIANESE CLAUDIA	DAL KM. 0+000	AL KM.19+200
N° 40	S.P. BASSANESE	DAL KM.0+000	AL KM.12+910
N° 92	S.P. STAZ. DI CAPRANICA	DAL KM.0+000	AL KM.6+078
N° 91	S.P. CAPRANICHESE	DAL KM.0+000	AL KM.3+630
N°93	S.P. VEIANESE	DAL KM.0+000	AL KM.7+230
N°22	S.P. VITORCHIANESE	DAL KM.0+080	AL KM.5+400
N°56	S.P. ACQUAROSSA	DAL KM.2+000	AL KM.7+300
N°10	S.P. CARCARELLE	DAL KM.0+000	AL KM.6+400
N°11	S.P. VETRALLESE	DAL KM.6+150	AL KM.18+600
N°7	S.P. COMMENDA	DAL KM.0+000	AL KM.11+900
N°35	S.P. RONCIGLIONESE	DAL KM.0+000	AL KM.19+621
N°68	S.P. CAPANELLE	DAL KM.0+000	AL KM. 4+000
N°83	S.P. BECCACCETO	DAL KM.0+000	AL KM.4+500
N°6	S.P. BAGNORESE	DAL KM.0+000	AL KM.16+100
N°61	S.P. MOLINELLA	DAL KM.0+500	AL KM. 4+900
N°60	S.P. SANGUETTA	DAL KM.0+000	AL KM. 5+400
N°20	S.P. BOMARZASE	DAL KM.3+600	AL KM. 6+150
N°33	S.P. S. EUTIZIO	DAL KM.0+900	AL KM. 4+200
N°21	S.P. STAZ.NE DI VITORCHIANO	DAL KM.0+900	AL KM. 2+800
N°59	S.P. DEVIAZIONE ORTANA	DAL KM.0+500	AL KM. 5+665
N°150	S.P. MAGLIANO SABINA	DAL KM.0+000	AL KM.17+600
N°2	S.P. TUSCANESE	DAL Km.3+000	AL KM. 19+500
N°12	S.P. MARTANA	DAL KM.2+000	AL KM. 13+500
N°14	S.P. CANINESE	DAL KM.1+000	AL KM. 7+600
N°13	S.P. PIANSANESE	DAL KM.1+000	AL KM.11+400
N°113	S.P. ARLENese	DAL KM.1+000	AL KM.5+600
N°15	S.P. BULLICAME	DAL KM.0+000	AL KM.1+200
N°36	S.P. MASSARELLA	DAL KM.0+000	AL KM.9+880
N°65	S.P. VALLERANESE	DAL KM.0+000	AL KM.7+874
N°66	S.P. CARBOGNANESE	DAL KM.0+000	AL KM.2+890
N°27	S.P. VALLERANESE	DAL KM.0+000	AL KM.7+874
N°66	S.P. CARBOGNANESE	DAL KM.0+000	AL KM.9+350
N°27	S.P. FALERIENSE	DAL KM.0+000	AL KM.9+355
N°78	S.P. FALISCVA	DAL KM.0+000	AL KM.9+210
N°149	S.P. NEPESINA	DAL KM.0+000	AL KM.21+837
N°84	S.P. SUTRINA	DAL KM.0+000	AL KM.8+200
N°38	S.P. SETTEVENE	DAL KM.0+000	AL KM.8+200
N°77	S.P. CASTEL S. ELIA	DAL KM.0+000	AL KM.8+320
N°34	S.P. GALLESANA	DAL KM.0+000	AL KM.13+380
N°26	S.P. VIGNANELLESE	DAL KM.0+000	AL KM.8+016
N°74	S.P. QUARTACCIO	DAL KM.0+000	AL KM.10+124
N°28	S.P. S.LUCA 1°TR.	DAL KM.0+000	AL KM. 8+959
N°73	S.P. S. LUCA II° TR.	DAL KM.0+000	AL KM.7+800
N°124	S.P. TORRETTA	DAL KM.0+000	AL KM.10+600
N°145	S.P.DI GRADOLI	DAL KM.0+000	AL KM.7+106
N°123	S.P. TORRICELLA	DAL KM.0+000	AL KM.4+337
N°5	S.P. TEVERINA	DAL KM.1+500	AL KM.40+600
N°128	S.P. CELLENESE	DAL KM.0+000	AL KM. 7+100
N°127	S.P. FASTELLO	DAL KM.0+000	AL KM.8+317
N°48	S.P. GRADOLI-GROTTE	DAL KM.0+000	AL KM.4+100
N°132	S.P. GRAFFIGNANESE	DAL KM.0+000	AL KM. 7+550
N°18	S.P. GROTTANA	DAL KM.0+000	AL KM.13+000
N°85	S.P. LAGO DI VICO	DAL KM.0+000	AL KM. 10+750
N°49	S.P. ONANESE	DAL KM.0+000	AL KM.15+350



N°63	S.P. PIANGOLI	DAL KM.0+000	AL KM.7+400
N°44	S.P. PONTEROTTO	DAL KM0+000	AL KM.5+900
N°90	S.P. ROCCA ROMANA	DAL KM.0+000	AL KM.7+400
N°33	S.P. S. EUTIZIO	DAL KM.0+000	AL KM.7+600
N°44	S.P. PONTEROTTO	DAL KM.0+000	AL KM.5+900
N°60	S.P. SANGUETTA	DAL KM.0+000	AL KM.5+800
N°21	S.P. STAZ.NE DI VITORCHIANO	DAL KM.0+000	AL KM.2+510

IL DIRIGENTE DEL SETTORE STRADE
ING. ERNESTO DELLO VICARIO

Ernesto Dello Vicario

